

PECULATO: NOTE PROCEDURALI

(MARCO ORLANDI)

ESTREMI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

- **Art 314 codice penale “Peculato”**
- **Art 1 Legge 86/1990 riguardante le modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione**

DEFINIZIONE GIURIDICA

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei Mesi (comma 1)

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. (comma 2)

NOTE PROCEDUARALI

Arresto:

- 1 comma -> facoltativo in flagranza ex art. 381 cpp
- 2 comma -> non consentito

Fermo di indiziato di delitto:

- 1 comma -> consentito ex art 384 cpp
- 2 comma -> non consentito

Misure cautelari personali:

- 1 comma -> consentite
- 2 comma -> consentita la sospensione da un pubblico ufficio o servizio

NOTE PROCEDUARALI

Autorità giudiziaria competente:

- Tribunale collegiale ex art 33 bis cpp

Procedibilità:

- d'ufficio ex art 50 cpp